

SOMMARIO

| | |
|--|-----------|
| TITOLO I | |
| DISPOSIZIONI GENERALI | 9 |
| Art. 1 - Finalità del Regolamento | 9 |
| Art. 2 - Funzioni di vigilanza ed accertamento delle violazioni | 9 |
| Art. 3 - Ambito di applicazione | 9 |
| TITOLO II | |
| SPAZI ED AREE PUBBLICHE | 10 |
| Art. 4 - Delle occupazioni | 10 |
| Art. 5 - Misure a tutela del decoro di particolari luoghi ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 14/2017 | 11 |
| Art. 6 - Occupazioni di spazio pubblico e privato con tavoli, sedie e similari | 12 |
| Art. 7 - Addobbi, striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari | 12 |
| Art. 8 - Luminarie | 13 |
| Art. 9 - Occupazioni di sede stradale, ponteggi ed accantieramenti | 15 |
| Art. 10 - Operazioni di svuotamento e spурго dei pozzi neri | 16 |
| Art. 11 - Atti vietati in genere | 16 |
| Art. 12 - Atti vietati nei parchi, nelle aree verdi attrezzate e non e nei giardini pubblici o di uso pubblico | 20 |
| Art. 13 - Domanda ed offerta di prestazioni sessuali | 22 |
| Art. 14 - Divieto di campeggio libero | 22 |

TITOLO III

| | |
|---|----|
| NORME DI TUTELA DEL PATRIMONIO E NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI | 24 |
| Art. 15 - Patrimonio pubblico ed arredo urbano | 24 |
| Art. 16 - Del decoro dei fabbricati, loro aree e pertinenze, nonché di manufatti in genere..... | 24 |
| Art. 17 - Sgombero neve | 26 |
| Art. 18 - Nettezza del suolo pubblico | 27 |

TITOLO IV

| | |
|---|----|
| TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA | 29 |
| Art. 19 - Prevenzione incendi ed infortuni | 29 |
| Art. 20 - Scoppio di fuochi d'artificio, altre accensioni od esplosioni pericolose..... | 30 |
| Art. 21 - Emissione di odori, gas, vapori e fumo | 31 |
| Art 22 - Disposizioni a tutela della qualità dell'aria in applicazione delle norme tecniche di attuazione del vigente piano aria integrato regionale (PAIR) | 33 |
| Art. 22 - Detenzione di materiale infiammabile | 33 |
| Art. 23 - Rami - Siepi sporgenti su aree pubbliche diverse dalla sede stradale..... | 33 |
| Art. 24 - Verniciature..... | 34 |
| Art. 25 - Lotta agli animali nocivi | 34 |

TITOLO V

| | |
|---|----|
| DELLA QUIETE PUBBLICA | 36 |
| Art. 26 - Tutela della quiete | 36 |
| Art. 27 - Allarmi antifurto | 37 |
| Art. 28 - Uso di macchine da giardino - Attrezzature per piccole manutenzioni | 38 |

| | |
|---|-----------|
| Art. 29 - Impianti di climatizzazione e di condizionamento aria | 38 |
| TITOLO VI | |
| DEL COMMERCIO E DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE | 39 |
| Art. 30 - Commercio su aree pubbliche | 39 |
| Art. 31 - Attività di somministrazione di bevande..... | 40 |
| Art. 32 - Vendita e consumo di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro | 41 |
| Art. 33 - Definizione di valore esiguo ai fini del commercio di cose usate..... | 42 |
| Art. 34 - Insediamento di sexy shops..... | 42 |
| TITOLO VII | |
| ALTRÉ ATTIVITÀ E MESTIERI | 43 |
| Art. 35 - Accattonaggio e questue | 43 |
| Art. 36 - Raccolta fondi | 44 |
| Art. 37 - Raccolta di Indumenti, stracci, carta ed altro da parte di associazioni o enti benefici | 44 |
| Art. 38 - Suonatori ambulanti e girovaghi..... | 45 |
| Art. 39 - Attività di propaganda a fini commerciali, volantinaggio e distribuzione di oggetti..... | 46 |
| TITOLO VIII | |
| CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI O ADDOMESTICATI | 48 |
| Art. 40 - Custodia e tutela degli animali | 48 |
| Art. 41 - Circolazione dei cani | 49 |
| Art. 42 - Norme di comportamento e di utilizzo delle “aree sgambamento animali” | 50 |

| | |
|---|----|
| Art. 43 - Animali in gabbia e volatili | 51 |
| Art. 44 - Ingresso degli animali negli esercizi pubblici, commerciali, locali ed uffici aperti al pubblico e su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti sul territorio | 52 |
| TITOLO IX | |
| ATTIVITÀ AGRICOLE E TENUTA GIARDINI | 53 |
| Art. 45 - Concimazioni e diserbanti e uso di prodotti fitosanitari | 53 |
| Art. 46 - Pulizia fossati | 56 |
| TITOLO X | |
| SANZIONI | 57 |
| Art. 47 - Sanzioni amministrative pecuniarie principali | 57 |
| Art. 48 - Sanzioni amministrative accessorie e procedura di applicazione | 57 |
| Art. 49 - Sequestro cautelare e sanzione accessoria della confisca amministrativa - custodia delle cose | 58 |
| TITOLO XI | |
| DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE | 60 |
| Art. 50 - Norma finale | 60 |
| Art. 51 - Entrata in Vigore | 60 |
| Allegato A - Individuazione delle aree urbane alle quali si applicano le disposizioni di cui al D.L. 14/2017, (convertito con L. n. 48/2017).... | 60 |
| NUOVO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE | 61 |
| NUMERI UTILI DA CONTATTARE IN CASO D'EMERGENZA | 64 |

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità del Regolamento

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune di Cavezzo, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni, di tutelare la qualità della vita, dell'ambiente e del patrimonio pubblico.
2. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento, senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 - Funzioni di vigilanza ed accertamento delle violazioni

1. Alla vigilanza ed accertamento delle violazioni alle norme del presente Regolamento sono incaricati i componenti della Polizia Locale, delle forze dell'ordine, gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria, nonché gli incaricati per legge, per funzione o per delega, ai predetti controlli.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Salvo diversa disposizione il presente Regolamento si applica all'interno del territorio del Comune di Cavezzo in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nelle aree private ad uso pubblico e, nei casi espressamente previsti dai singoli articoli, in area privata.

TITOLO II

SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 4 - Delle occupazioni

1. Per spazio pubblico, ai fini del presente Regolamento, deve intendersi quello costituito da spazi ed aree pubbliche comunali, nonché da aree private ad uso pubblico.
2. È vietato qualsiasi utilizzo dello spazio pubblico che ne limiti la libera fruibilità alla collettività, salvo che esso non sia debitamente autorizzato, sia stata richiesta e rilasciata la relativa autorizzazione.
3. Fatta salva l'applicazione del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione, qualsiasi occupazione di spazio pubblico deve essere effettuata in modo tale da non occultare cartelli stradali, lanterne semaforiche, fari d'illuminazione, quadri della pubblica affissione e quant'altro sia destinato alla pubblica visibilità.
4. L'interessato ha l'obbligo di tenere, nel luogo ove è effettuata l'occupazione, il titolo autorizzativo in originale, e di mostrarlo a richiedente degli organi di vigilanza.
5. L'interessato è altresì tenuto a mantenere quotidianamente ed a restituire alla scadenza dell'occupazione, l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
6. Chiunque viola le singole disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Nei casi previsti dai commi 2 e 3 è prevista, inoltre, la sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Nel caso previsto dal comma 5 è prevista la sanzione accessoria dell'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 5 - Misure a tutela del decoro di particolari luoghi ai sensi dell'articolo 9 del D. L. 14/2017

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 9 del D.L. 14/2017, (convertito con L. n. 48/2017), nel testo vigente, nell'allegato "A" al presente Regolamento, successivamente aggiornabile, integrabile e modificabile con delibera della Giunta del Comune di Cavezzo si individuano le aree urbane alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 9. All'interno di tali aree vengono sanzionate tutte quelle condotte che materialmente rendono difficoltoso l'accesso o costituiscono intralcio nei luoghi di transito ed i comportamenti idonei a limitare la fruizione degli spazi pubblici, (ad esempio bivacco, occupazione di sale di attesa, lunghe soste negli spazi interni per soggiornarci o per intrattenere i passanti, forme di accattonaggio molesto anche con l'ostentazione delle deformità o con modalità vessatorie, commercio ambulante non autorizzato, prostituzione anche con l'esibizione di parti anatomiche, stazionamento prolungato in assenza di autorizzazione), e più in generale tutti quei comportamenti, che pur non integrando necessariamente violazioni di legge, compromettono la fruibilità e l'accessibilità di particolari luoghi e spazi pubblici, rendendone difficoltoso il libero utilizzo, con profili di rischio, anche per la sicurezza, relativamente ad alcuni ambiti a vario titolo legati ad una rilevante mobilità.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 9 del D.L. 14/2017 (convertito con L. 48/2017), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00.
Contestualmente alla rilevazione della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10 del D. L. 14/2017 convertito con L. 48/2017, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

Art. 6 - Occupazioni di spazio pubblico e privato con tavoli, sedie e similari

1. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico e dalle altre norme vigenti, si applicano le disposizioni contenute nei commi seguenti.
2. Le occupazioni di area pubblica e privata con tavoli e sedie da destinare alla somministrazione al pubblico e/o consumo sul posto sono consentite previa richiesta rispettivamente di apposita concessione o autorizzazione temporanea all’Ufficio Comunale competente; in quest’ultimo caso, all’istanza va allegata una dichiarazione relativa alla tipologia di occupazione che si intende effettuare, corredata dal parere favorevole del proprietario dell’area o, se area condominiale, dell’amministratore.
3. L’Amministrazione Comunale, in ogni caso, qualora vi si oppongano ragioni di viabilità e sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse, può negare o revocare la concessione di occupazione di suolo pubblico.
4. Le occupazioni di cui al comma 2 del presente articolo devono essere rese inutilizzabili entro le ore 24.00 di ogni giorno, salvo espressa deroga comunale.
5. Chiunque viola le singole disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00. Nei casi previsti dai commi 2 e 4 è prevista, inoltre, la sanzione accessoria dell’obbligo della cessazione dell’attività e l’obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 7 - Addobbi, striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari

1. La collocazione di striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari è soggetta a comunicazione scritta da presentarsi al Settore comunale competente almeno 10 giorni prima.

2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporto gli alberi ed i pali di sostegno a condizione che gli stessi non siamo danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà e pericolosità. Le strutture dell'illuminazione pubblica comunale possono essere utilizzate solo previa autorizzazione dell'ufficio competente.
3. È vietato collocare ganci, attacchi e supporti sulle colonne dei portici, sulle facciate degli edifici pubblici, oltre che sulle costruzioni monumentali, salvo specifica autorizzazione.
4. Gli striscioni, addobbi, drappi e similari posti trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a mt. 5,50 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli e a mt. 2,70 se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
5. Entro 7 giorni dal termine della manifestazione addobbi, striscioni e drappi devono essere rimossi.
6. Chiunque viola la disposizione del comma 2 e del comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
7. Chiunque viola la disposizione dei commi 4 e 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 8 – Luminarie

1. Ai sensi dell'art. 110 del R.D. 6/5/40 n. 635, la collocazione di luminarie lungo le strade, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, è soggetta a preventiva comunicazione da trasmettere al Comune competente prima dell'inizio della manifestazione o iniziativa. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impian-

to, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6 del D.M. 22.01.2008 n. 37. Si osservano, inoltre, le disposizioni contenute nell'articolo 7 del medesimo Decreto Ministeriale.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia dell'avvenuta stipula della polizza responsabilità Civile Azienda Industriale.

In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere attivati.

2. Le luminarie poste trasversalmente alla pubblica via devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 5,50 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli e non inferiore a quanto stabilito dal C.d.S. se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
Eventuali deroghe alle suddette misure possono essere rilasciate dall'ufficio competente.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 c. 2 e 3 del presente Regolamento.
4. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamento, sono a totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.
5. Le luminarie devono essere rimosse entro 60 giorni dal termine della manifestazione.
6. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
7. Chiunque viola la disposizione del comma 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 9 - Occupazioni di sede stradale, ponteggi ed accantieramenti

1. Chi esegue, su spazio pubblico o privato, lavori di qualsiasi genere che producano schegge, polveri o altri detriti, deve provvedere a recintare con reti e teli protettivi l'area e adottare qualsiasi altro accorgimento idoneo ad impedire danno o molestia a cose e persone. In particolare la movimentazione e l'accumulo dei materiali da costruzione che, per loro natura, possono dare origine a diffusione di polvere o ad insudiciamento dell'area circostante, deve avvenire adottando accorgimenti idonei ad evitare che ciò accada (copertura, confinamento, bagnatura eccetera).

2. È vietato gettare dall'alto di ponteggi o edifici sulla pubblica via o luoghi di pubblico passaggio materiali residui di demolizioni o rottami.

Tali operazioni devono eseguirsi utilizzando appropriati metodi atti ad evitare pericolo a persone cose e animali, nonché spandimento di polveri.

3. Gli accantieramenti allestiti nel centro storico devono essere recintati per un'altezza minima di tre metri dal suolo con una struttura di contenimento da identificare tra una delle seguenti tipologie:

- a. struttura in rete elettrosaldata autoportante rivestita in tela juta;
- b. assito con assi verticali nuove o ricoperto con tela juta bianca;
- c. assito in pannelli fibrolegnosi verniciato ed inalterabile agli agenti atmosferici;

Sono consentite altresì impianti similari a quelli sopra descritti che garantiscano comunque il decoro del cantiere, stante la particolarità del centro storico stesso.

4. Qualora venga occupato il marciapiede o comunque un'area destinata al transito dei pedoni, oltre a quanto prescritto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di creare degli scivoli o comunque di adottare accorgimenti per evitare di creare barriere architettoniche.

5. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ri-strutturazione od alla manutenzione dei fabbricati con occupazione di aree pubbliche od uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente, sia alla conclusione dei lavori, a mantenere e restituire l'area perfet-tamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali ed infrastrutture di qualsiasi tipo.
6. Chiunque viola le singole disposizioni del presente articolo è sog-getto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 480,00.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2 è prevista, inoltre, la sanzione ac-cessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Nei casi previsti dal comma 5 è prevista la sanzione accessoria del-la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 10 - Operazioni di svuotamento e spурgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spурго di pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da imprese in regola con la normativa vigente in materia di raccolta e trasporto di rifiuti speciali, non pericolosi, con idonee attrezza-tture munite di dispositivi atti a non disperdere liquidi e odori.
2. Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00, oltre alla sanzione accessoria dell'obbligo della cessazio-ne dell'attività.

Art. 11 - Atti vietati in genere

1. Sul suolo pubblico è vietato:
 - a. effettuare la pulizia di cose, veicoli ed animali;

- b. lanciare sassi od altri oggetti allo stato solido o liquido, eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, arrecare danno, molestia a persone, animali o cose, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando persone, animali o cose o comunque arrecando fastidio a chiunque;
- c. distribuire cibo a volatili ed altri animali. Derogano a tale divieto unicamente i punti di alimentazione eventualmente autorizzati e controllati dalle autorità competenti per finalità didattiche, scientifiche o di sostegno alla fauna nei momenti critici; in tali casi è indispensabile utilizzare sistemi di somministrazione che permettano di rimuovere con facilità eventuali residui alimentari. Al fine di evitare problemi di natura igienico-sanitaria e richiamo di animali infestanti e/o indesiderati (topi, ratti, insetti, colombi, eccetera.), il divieto di cui alla presente lettera si applica anche nelle aree di pertinenza privata, fatta salva l'alimentazione di animali regolarmente detenuti a qualsiasi titolo.
- d. abbandonare o lasciare incustoditi effetti o altro materiale anche non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
- e. imbrattare, lordare, disperdere sul suolo liquidi od altro materiale;
- f. rimuovere od occultare manifesti autorizzati dai luoghi consentiti o collocare sui muri, lampioni, recinzioni, elementi di arredo urbano ed altri manufatti, fotografie, manifesti, scritti, disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati;
- g. scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private nelle caditoie poste nelle aree pubbliche;
- h. gettare nelle fontane e vasche pubbliche rifiuti di qualsiasi genere o utilizzarne le acque per lavarsi o per l'abbeveraggio di animali, entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane, gettarvi ed immergervi oggetti, eccetto il caso della tradizione del lancio di monete che, una volta gettate, appartengono al Comune ed è proibito per chiunque impossessarsene.

È vietato, inoltre, molestare, ledere, immettere o prelevare animali presenti all'interno delle vasche e fontane di proprietà comunale;

- i. sedersi, sdraiarsi, salire o accedere sui monumenti, sui fabbricati e sui manufatti pubblici, sui lampioni, su pali segnaletici, sui muri di cinta e sulle scale anti incendio degli edifici pubblici;
- j. applicare indumenti o eventuali accessori a monumenti o beni pubblici alterandone l'aspetto;
- k. bivaccare e/o dormire;
- l. abbandonare residui di cibo o bevande, nonché i loro involucri o contenitori;
- m. stazionare rendendo inaccessibili i luoghi destinati al pubblico passaggio od ostruire gli ingressi degli edifici che si affacciano su area pubblica;
- n. soddisfare le necessità fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati;
- o. sputare;
- p. percorrere con mezzi motorizzati sommità arginali e relativi accessi, carraie sott'argine, rampe di salita ed altre pertinenze dei corsi d'acqua e dei canali di proprietà o in uso ad enti pubblici, fatti salvi i casi previsti dalla vigente normativa. Il limite non vale quando su argini e loro accessi esistano strade pubbliche, ad uso pubblico o gravate da servitù di passaggio; dal divieto sono esclusi i veicoli delle Forze di Polizia, quelli della Polizia Locale, i mezzi di soccorso e di emergenza, i mezzi autorizzati alla manutenzione, nonché quelli appositamente autorizzati dall'ente proprietario;
- q. collocare attrezzature, strutture e piante comunque non autorizzate dal Comune;
- r. scuotere, stendere panni, tappeti o altro fuori da finestre, balconi, recinzioni o comunque su manufatti che si affaccino su pubblica via, area soggetta a pubblico passaggio o aree pertinenti ad edifici monumentali;

- s. utilizzare bombolette spray, inchiostro simpatico, e simili salvo i casi di espressioni artistiche debitamente autorizzate;
 - t. compiere atti, in luogo pubblico o in vista del pubblico, o esporre cose contrarie al pubblico decoro o che possano recare molestia, equivoco, raccapriccio o, in ogni modo, essere causa di pericoli od inconvenienti; è fatta comunque salva la libera manifestazione di espressione artistica, di opinione o religiosa;
 - u. utilizzare, fuori dai casi previsti dalle normative e disposizioni nazionali, regionali e locali, altoparlanti o similari ovvero apparecchi di riproduzione sonora qualora arrechino disturbo o ad un volume tale da recare disturbo.
2. È altresì, vietato:
- a. creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - b. collocare oggetti mobili sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio che si affaccino o che vengano esposti su area pubblica o privata ad uso pubblico, in assenza di adeguata assicurazione protezione o adeguato ancoraggio contro il pericolo di caduta;
 - c. all'esterno di balconi o finestre, lo stillicidio di qualunque liquido su suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio;
 - d. introdursi a bordo di skateboard, monopattini o altri acceleratori di velocità simili, nonché circolare a bordo di velocipedi o condurli a mano all'interno di strutture pubbliche o di uso pubblico.
 - e. tenere comportamenti e svolgere attività che, anche se non richiamate nel presente articolo, impediscano alla collettività di fruire liberamente dello spazio pubblico.
3. Chiunque viola le singole disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e nei casi previsti dalle lettere a),

b), g), i), k), m), n), p), r), t) è prevista, inoltre, la sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Nell'ipotesi di cui alla lettera d) è prevista, inoltre, la sanzione accessoria dell'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi. Nei casi previsti dalle lettere c), e), h), j), l), q), s) sono previste, inoltre, le sanzioni accessorie della cessazione dell'attività e dell'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

4. Chiunque viola le singole disposizioni del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e nei casi indicati dalle lettere a), d), e) è prevista, inoltre, la sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Nel caso indicato dalla lettera b) è prevista, inoltre, la sanzione accessoria dell'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Nell'ipotesi di cui alla lettera c) è prevista, altresì, la sanzione accessoria della cessazione dell'attività e dell'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 12 - Atti vietati nei parchi, nelle aree verdi attrezzate e non e nei giardini pubblici o di uso pubblico

1. Nei parchi, nelle aree verdi attrezzate e non, nei giardini pubblici o di uso pubblico sono vietati, oltre agli atti elencati nell'articolo precedente, i seguenti atti:
 - a. circolare con ciclomotori, motoveicoli ed altri veicoli a motore, condurli in qualsiasi modo all'interno ed ivi abbandonarli in sosta, fatti salvi i veicoli delle Forze di Polizia, quelli della Polizia Locale, i mezzi di soccorso e di emergenza, i mezzi autorizzati alla manutenzione, le carrozzelle per invalidi nonché i mezzi appositamente autorizzati;
 - b. circolare e sostare, anche sul manto erboso, con velocipedi in modo da arrecare intralcio e pericolo agli altri utenti;
 - c. cavalcare animali, usare veicoli a trazione animale o lasciare pascolare animali, salvo preventiva autorizzazione;

- d. collocare, ancorare o in qualsiasi modo affiggere alle piante ed alle strutture cartelli, manifesti o altro materiale, salvo autorizzazione;
 - e. piantare o asportare specie vegetali, cotico erboso e terreno in assenza di preventiva autorizzazione, ovvero arrecare in qualsiasi modo danni alla vegetazione;
 - f. accendere fuochi, nonché utilizzare bracieri e griglie fuori delle aree appositamente attrezzate;
 - g. abbandonare oggetti taglienti o comunque pericolosi;
 - h. utilizzare o comunque usare in modo non corretto le attrezature e i giochi destinati ai bambini da parte di soggetti al di fuori della fascia d'età cui sono destinati;
 - i. fatto salvo quanto previsto dalla normativa in vigore praticare attività di nudismo integrale o parziale;
 - j. tenere comportamenti e svolgere attività che, anche se non richiamate nel presente articolo, impediscono alla collettività di fruire liberamente delle aree verdi pubbliche e delle attrezature ivi collocate dalla Pubblica Amministrazione, o che determinino danni alla vegetazione (manto erboso, alberature, cespugli, aiuole, ecc.);
 - k. asportare o danneggiare uova e nidi.
2. Chiunque viola la disposizione del comma 1 lettera i) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00 ed alla sanzione accessoria della cessazione dell'attività
3. Chiunque viola le altre disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.
- Nei casi indicati dalle lettere a), b), c), h) è prevista, inoltre, la sanzione accessoria della cessazione dell'attività.
- Nel caso di cui alla lettera g) è prevista, altresì, la sanzione accessoria dell'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Nelle ipotesi di cui alle lettere d), e), f), j), k) sono previste, inoltre, le sanzioni accessorie della cessazione dell'attività e dell'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 13 - Domanda ed offerta di prestazioni sessuali

1. Al fine di impedire turbativa alla circolazione stradale, il verificarsi di situazioni igienico sanitarie pericolose ed in considerazione del degrado urbano provocato dall'attività di offerta/domanda di prestazioni sessuali, è vietato:
 - a. esercitare domanda/offerta di prestazioni sessuali, anche a bordo di veicoli, sulla pubblica strada, nei parchi, aree verdi ed in tutte le loro adiacenze;
 - b. esercitare attività di offerta di prestazioni sessuali sulla pubblica strada o da altro luogo visibile dalla pubblica via indossando abbigliamento indecoroso, indecente o mostrando nudità.
2. Chiunque viola le singole disposizioni lett. a) e b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 ed alla sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 14 - Divieto di campeggio libero

1. In tutto il territorio Comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree ad uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate.
2. È inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico fuori dalle aree appositamente attrezzate.

3. È vietato su tutto il territorio Comunale l'insediamento non autorizzato di caravan ed autocaravan salvo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali, regionali e locali.
4. Chiunque viola le singole disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 e alle sanzioni accessorie della cessazione dell'attività e dell'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

TITOLO III

NORME DI TUTELA DEL PATRIMONIO E NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI

Art. 15 - Patrimonio pubblico ed arredo urbano

1. Per arredo urbano si intende tutto ciò che viene utilizzato o predisposto al fine di valorizzare e/o migliorare esteticamente o comunque rendere più fruibile lo spazio urbano.
2. È vietato compiere atti che arrechino danno ai beni del patrimonio pubblico ed all'arredo urbano, quando il comportamento non costituisca specifica ipotesi di reato. È altresì vietato spostare lo stesso arredo, (esempio: sedie, tavoli, etc.) dal luogo di originaria ubicazione.
3. Salvo specifica autorizzazione, è vietato accedere alle proprietà comunali in orari di chiusura all'utenza o comunque nei casi in cui sia espressamente vietato da apposita segnaletica.
4. Chiunque viola le singole disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Nei casi indicati dal comma 2 sono previste, inoltre, le sanzioni accessorie della cessazione dell'attività e dell'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Nelle ipotesi di cui al comma 3 è prevista, inoltre, la sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 16 - Del decoro dei fabbricati, loro aree e pertinenze, nonché di manufatti in genere.

1. I proprietari, conduttori e/o utilizzatori hanno l'onere di mantenere in stato di efficienza, pulizia e decoro, i fabbricati e pertinenze, comprese aree cortilive, giardini e ogni altro elemento accessorio (per

- esempio finiture esterne, porte, portoni, cancelli esterni, recinzioni, inferriate, serrande, infissi, grondaie, tende esterne e altri elementi aggettanti, reti tecnologiche, ecc.) e di provvedere alla manutenzione periodica della vegetazione (sfalci, potature, ecc.).
2. Per le unità fatiscenti, pur derogandosi gli obblighi manutentivi inerenti lo stato d'efficienza dell'edificio e delle relative reti tecnologiche, vige comunque l'obbligo di provvedere, alla pulizia delle aree cortilive/pertinenziali, alla manutenzione della vegetazione esistente/spontanea e alla messa in sicurezza del fabbricato e delle relative pertinenze, ivi comprendendo la necessità di realizzare e mantenere efficienti tutte le opere atte ad impedire l'accesso ad estranei; gli stessi obblighi valgono per le aree libere, comprese quelle inedificate.
 3. I proprietari, conduttori e/o utilizzatori degli spazi e aree di cui sopra hanno l'obbligo di non lasciare in deposito sulle stesse materiali di qualsiasi natura che possano offrire rifugio ad animali che siano potenziale causa di pericolo per la salute (vettori di zoonosi) o, comunque, causa di inconvenienti igienico-sanitari.
Agli stessi è fatto obbligo di tenere le aree libere da ogni causa che possa determinare rischio di propagazione di incendi e ristagno delle acque.
 4. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di immobili a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente, con appositi mezzi ed accorgimenti a salvaguardia della pubblica incolumità, qualsiasi pericolo possa derivare dallo stabile stesso.
Qualora il pericolo consista nella caduta di elementi dell'edificio dall'alto, i suddetti soggetti devono provvedere immediatamente al transennamento dell'area sottostante.
Nel caso in cui il pericolo derivi, per il potenziale rilascio di fibre negli ambienti di vita, dalla presenza nell'edificio di materiali in amianto di qualsiasi genere e in qualsiasi stato di conservazione, i soggetti di cui al presente articolo dovranno attuare tutte le misure previste dalla vigente normativa nazionale, regionale e locale in materia (nomina figura responsabile, valutazione del rischio, informazione

agli occupanti, interventi di bonifica, ecc.), con applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla suddetta normativa in caso di inadempienza.

Qualora prescritto dall'autorità competente in riferimento a specifiche situazioni da tutelare o conformare, i soggetti di cui sopra dovranno adempiere alle disposizioni di natura tecnica e/o gestionale impartite dall'autorità, producendo la documentazione richiesta a riprova degli interventi eseguiti e/o azioni intraprese.

5. I proprietari, conduttori e/o utilizzatori sono responsabili della conservazione, manutenzione e pulizia degli accessi carrai e pedonali dalla recinzione alla pubblica via, della pulizia delle targhe dei numeri civici e hanno l'obbligo di provvedere alla periodica pulizia, spурgo e manutenzione di fosse biologiche, latrine, pozzi neri ecc.
6. I proprietari ed i conduttori degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione e la pulizia dei marciapiedi e dei portici adiacenti e/o prospicienti alle rispettive proprietà.
7. In caso di non utilizzo degli edifici, i proprietari o chi ne ha la disponibilità, dovranno attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive, chiudendo efficacemente tutte le zone d'accesso.
8. Chiunque viola le singole disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5, e 7 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
9. Chiunque viola la disposizione del comma 6 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 17 - Sgombero neve

1. I proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque uso destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal

- ghiaccio i tratti di marciapiede adiacenti e/o prospicienti le rispettive proprietà, in modo da consentire almeno il transito ai pedoni.
2. Gli stessi devono tempestivamente rimuovere i ghiaccioli formatisi su gronde, balconi, terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o ghiaccio aggettanti per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi all'incolumità delle persone, e danni alle cose.
 3. Ai proprietari o amministratori o conduttori di aree in cui i rami della vegetazione presente aggettino direttamente su zone di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.
 4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato accumularla a ridosso dei cassonetti di raccolta rifiuti; la neve ammassata non può essere successivamente sparsa sulla strada.
 5. Chiunque viola le singole disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 18 - Nettezza del suolo pubblico

1. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali, industriali produttive di beni o servizi, attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, titolari o preposti di sale giochi, centri di telefonia, internet - point, circoli privati, produttori agricoli, devono provvedere, a fine giornata, a raccogliere e smaltire correttamente eventuali immondizie e rifiuti derivanti dalle rispettive attività compresi quelli abbandonati nelle immediate adiacenze degli esercizi stessi riconducibili agli avventori e clienti del proprio locale.
2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture/arredi collocati, anche temporaneamente, su aree e spazi

- pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e circostante, nonché delle strutture/arredi stessi.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

TITOLO IV

TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA

Art. 19 - Prevenzione incendi ed infortuni

1. Su area pubblica, privata ad uso pubblico o privata è vietato accendere fuochi o bruciare materiale di qualsiasi tipo. Il presente divieto non si applica nei casi espressamente previsti da normative, statali, regionali, o locali, secondo le modalità ivi previste.
2. È comunque vietato accendere fuochi o bruciare materiale ad una distanza inferiore a 100 mt. da edifici o da materiale infiammabile o dalla sede stradale. È vietato in ogni caso accendere fuochi o bruciare materiale qualora il vento trasporti il fumo od i residui della bruciatura sulla sede stradale in modo da rendere pericolosa la circolazione veicolare.
3. È ammessa l'accensione di fuochi, in deroga alle distanze di cui al comma precedente, in caso di manifestazioni pubbliche per le quali è previsto il rilascio di apposita licenza ex art. 68 e 69 del T.u.l.p.s e previa l'osservanza delle prescrizioni in essa contenute.
4. I fuochi devono sempre essere presidiati.
5. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
6. I pozzi, le cisterne, le vasche e gli scavi costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono essere dotati di idonee protezioni atte ad impedire che vi cadano persone, animali od oggetti (bocche munite di sistemi di chiusura mantenuti ordinariamente serrati, sponde munite di parapetto, recinzioni, ecc.); gli scavi presenti nei cantieri edili devono essere costantemente tenuti liberi dalle acque che vi si accumulano per qualsiasi motivo.
7. Chiunque viola le singole disposizioni dei commi 1, 2, 4, 5, del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamen-

to di una somma da € 80,00 a € 480,00 e la sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

8. Chiunque viola la disposizione del comma 6 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 480,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 20 - Scoppio di fuochi d'artificio, altre accensioni od esplosioni pericolose

1. In assenza di licenza di cui all'art. 57 del T.U.L.P.S., è vietato accendere fuochi d'artificio o fare esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via od in direzione di essa.
2. È vietato, inoltre, effettuare, o far effettuare, in qualsiasi luogo pubblico o di uso pubblico, lo scoppio di ogni tipo di fuoco o gioco pirotecnico di libera vendita, ne è consentito l'uso, limitatamente alle tipologie consentite dalle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza, in occasione delle festività Natalizie, del capodanno, limitatamente al periodo dal 14 Dicembre al 16 Gennaio, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.30 alle ore 23.00 (esclusa la notte di capodanno).
3. Tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili, hanno il divieto di lanciare gli artifici verso luoghi pubblici o di uso pubblico.
4. I proprietari di animali d'affezione devono vigilare e attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi.
5. Chiunque viola la disposizione del comma 1 del presente articolo è soggetto alle pene di cui dell'articolo 773 del Codice Penale.
6. Chiunque viola la disposizione del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una som-

- ma da € 50,00 a € 300,00 ed alle sanzioni accessorie della cessazione dell'attività e del ripristino dello stato dei luoghi.
7. Chiunque viola la disposizione del comma 3 del presente articolo, fatto salvo il caso in cui si ricada nel primo comma per il quale si applicherà l'art. 773 del codice penale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 ed alle sanzioni accessorie della cessazione dell'attività e del ripristino dello stato dei luoghi.
 8. Chiunque viola la disposizione del comma 4 del presente articolo, fatte salve eventuali violazioni di natura penale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 ed alla sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 21 - Emissione di odori, gas, vapori e fumo

1. È vietata la produzione e diffusione di odori, gas, nebulizzazioni, fumi e vapori nocivi o molesti.
A tal fine:
 - a. l'installazione e l'uso di tutti gli impianti e/o attrezzature adibiti alla produzione, trattamento, evacuazione, immissione o distribuzione di tali sostanze in ambiente interno/esterno, utilizzati tanto a fini privati quanto a fini produttivi, commerciali, artigianali o per l'erogazione di servizi pubblici e privati, indipendentemente dalla fonte energetica impiegata, dall'uso a cui sono adibiti e dalle sostanze immesse in ambiente è subordinato al pieno rispetto delle normative e disposizioni, anche di natura tecnica, nazionali, regionali e locali vigenti in materia, ivi comprese le Linee Guida/d'indirizzo di natura cogente emanate dagli enti competenti, oltre che all'ottenimento degli eventuali titoli abilitativi ivi contemplati. A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli impianti/attrezzature assoggettati alle suddette prescrizioni sono: impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti, comprese stufe e caminetti, impianti-

- ti adibiti alla cottura di alimenti di qualsiasi genere, impianti/attrezzature per la nebulizzazione di prodotti fitosanitari, ecc.;
- b. i titolari (proprietari, conduttori, responsabili, ecc.) dei sud-detti impianti e attrezzature, qualora motivatamente prescritto dall'autorità competente in riferimento a specifiche situazioni da tutelare o conformare, dovranno adempiere alle disposizio-ni di natura tecnica e/o gestionale impartite dall'autorità, pro-ducendo la documentazione richiesta a riprova degli interventi eseguiti e/o azioni intraprese.
2. Fatti salvi i divieti già previsti dal Codice della Strada e fatte salve le casistiche legate alla dinamica della circolazione (per esempio fermata agli impianti semaforici), nelle strade o aree pubbliche, pri-uate, nonché private ad uso pubblico, è vietato mantenere acceso il motore dei veicoli durante la sosta e la fermata dei medesimi; tale disposizione non si applica durante le fasi di riparazione degli au-toveicoli limitatamente agli spazi delle officine meccaniche e nello svolgimento di attività ove l'accensione del motore è indispensabile per consentire il funzionamento di apparati idraulici o di altra natura tecnica del veicolo medesimo.
3. L'utilizzo sul territorio Comunale di generatori autonomi di corrente alimentati con motore a scoppio è consentito esclusivamente nei seguenti casi:
- a. alimentazione elettrica di attrezzi e/o strumenti connessi allo svolgersi di manifestazioni di durata non superiore alle 24 ore; nei mercati e nelle fiere è consentito utilizzare sorgenti di energia elettrica purché nel rispetto delle normative vigenti in materia di inquinamento acustico ed atmosferico e purché le predette siano dotate di dichiarazione di conformità alle nor-mative vigenti in materia;
- b. alimentazione di soccorso di qualsiasi apparato elettrico, in caso di interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica;
- c. ogni qualvolta lo consenta l'Ufficio competente in deroga a quanto sopra, su specifica richiesta presentata dall'avente ti-tolo, per comprovate esigenze.

4. È comunque vietato in modo assoluto l'utilizzo di generatori autonomi di corrente sotto i portici situati in area pubblica o in area privata aperta al pubblico.
5. Chiunque viola le singole disposizioni dei commi 1 lett. a) e b), 2, 3, 4, del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 480,00 e la sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 22 - Detenzione di materiale infiammabile

1. È vietato tenere accatastati allo scoperto legna, paglia e qualsiasi altro materiale infiammabile se non adottando le opportune cautele.
2. La detenzione di materiale infiammabile è consentita nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione ed incendi.
3. Chiunque viola le singole disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 23 - Rami - Siepi sporgenti su aree pubbliche diverse dalla sede stradale

1. I rami e le siepi che si affacciano da proprietà private su area pubblica diversa dalla sede stradale devono essere potati a cura dei proprietari o conduttori o da chiunque ne abbia la disponibilità, ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo od intralcio.
2. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi immediatamente qualora siano caduti su suolo pubblico.
3. Chiunque viola la disposizione del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

4. Chiunque viola la disposizione del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 24 – Verniciature

1. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate od a tinteggiare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 25 - Lotta agli animali nocivi

1. Fatte salve le vigenti normative e disposizioni a tutela della fauna selvatica e in materia di lotta agli animali nocivi, i proprietari e/o gli utilizzatori di immobili ed aree a qualunque uso adibite, debbono mettere in atto tutte le azioni e gli accorgimenti di natura tecnica e gestionale atti ad impedire la penetrazione, l'annidamento e la proliferazione nelle suddette aree e immobili di animali nocivi, considerando come tali esclusivamente quelli che possono determinare inconvenienti di natura igienico-sanitaria per l'uomo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: zanzare, mosche, vespe, calabroni, scarafaggi, ratti, topi, nutrie, colombi, ecc.); gli accorgimenti adottati dovranno essere commisurati alle specifiche caratteristiche degli animali da contrastare (per esempio tenere coperti i contenitori ove possa ristagnare acqua per evitare il proliferare di zanzare; installare dissuasori meccanici/elettrici per impedire lo stazionamento di volatili, ecc.).
2. In caso d'infestazione in atto, dovranno essere adottate tutte le misure tecniche e gestionali (disinfestazioni, derattizzazioni, trap-

polaggi, ecc.) previste e consentite dalla legge e dalle disposizioni tecniche in materia di lotta agli animali nocivi, affidandosi, ove necessario o obbligatorio in relazione all'infestazione in essere, a ditte specializzate nel settore della disinfezione.

3. I titolari (proprietari, conduttori, responsabili, ecc.) delle aree/immobili suddetti, qualora motivatamente prescritto dall'autorità competente in riferimento a specifiche situazioni da tutelare o conformare, dovranno adempiere alle disposizioni di natura tecnica e/o gestionale impartite dall'autorità, producendo la documentazione richiesta a riprova degli interventi eseguiti e/o azioni intraprese.
4. Chiunque viola le singole disposizioni dei commi 1, 2, 3, del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00. Nei casi indicati dai commi 1 e 2 è prevista, inoltre, la sanzione accessoria dell'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

TITOLO V

DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 26 - Tutela della quiete

1. L'esercizio di attività produttive, artigianali, commerciali e di servizio rumorose, sia a carattere temporaneo che ordinario, nonché l'utilizzo, nelle suddette attività, di sorgenti sonore fisse e mobili di qualsiasi tipo, è subordinato al rispetto della vigente normativa, anche di natura tecnica, nazionale, regionale e locale in materia di inquinamento acustico, ivi comprese le Linee Guida/d'indirizzo di natura cogente emanate dagli enti competenti, oltre che all'ottenimento degli eventuali titoli abilitativi ivi contemplati (per esempio comunicazioni attività temporanee, autorizzazioni, nulla osta o altri atti d'assenso comunque denominati).

Ai sensi della normativa suddetta i circoli privati sono assimilati ai pubblici esercizi.

In particolare è vietato, senza aver ottenuto le necessarie autorizzazioni, l'uso di apparecchi di riproduzione, amplificazione e diffusione sonora, di apparecchi radio-televisivi e di strumenti musicali che producano rumori, suoni o comunque emissioni sonore di qualsiasi specie in pubblici esercizi, call-center, internet-point, scuole di ballo, circoli privati, palestre ed in qualsiasi locale di ritrovo.

Qualora motivatamente prescritto dall'autorità competente in riferimento a specifiche situazioni da tutelare o conformare, anche in relazione ad autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso rilasciati, i titolari delle attività di cui al presente comma dovranno adempiere alle disposizioni di natura tecnica e/o gestionale impartite dall'autorità producendo la documentazione richiesta a riprova degli interventi eseguiti e/o azioni intraprese.

2. Chiunque detenga all'esterno di locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, videogames e similari, ha l'obbligo di renderli inutilizzabili dopo le ore 23.00 e sino alle ore 8.00 del giorno successivo.

3. In ogni caso, nelle aree pubbliche, ad uso pubblico o privato, nei locali di ritrovo pubblici o privati, nelle private abitazioni, comprese le loro pertinenze, è vietato produrre o lasciare produrre rumori, suoni o comunque emissioni sonore di qualsiasi specie che arrechino disturbo alla quiete pubblica.
4. Fatta salva l'applicazione delle vigenti norme in materia, chiunque viola le singole disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 480,00. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 è prevista, inoltre, la sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 27 - Allarmi antifurto

1. I sistemi di allarme acustico antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo, esclusi quelli apposti sui veicoli (per i quali si applicano le disposizioni previste dal Codice della Strada), devono essere tarati in modo da avere un funzionamento continuativo non superiore a tre minuti per un tempo massimo complessivo di 15 minuti.
2. Chiunque utilizzi un dispositivo acustico antifurto in edifici diversi dalla privata dimora, deve affiggere all'esterno una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti in grado di disattivare l'allarme. I sistemi d'allarme dovranno essere sottoposti a verifica periodica in modo da essere sempre efficienti e non arrecare disturbo o allarme ingiustificato alla cittadinanza.
3. Nel caso in cui si verifichino condizioni anomale di funzionamento degli antifurti installati sui veicoli che creino disagio alla collettività, può esserne disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia anche al fine di consentirne un eventuale disattivazione; le spese sostenute dalla pubblica amministrazione sono poste a carico del trasgressore e/o proprietario del veicolo.
4. Chiunque viola le singole disposizioni dei commi 1 e 3, del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 480,00. Nel caso previsto dal comma 1

- è prevista, inoltre, la sanzione accessoria della cessazione dell'attività. Nel caso previsto dal comma 3 è prevista, inoltre, la sanzione accessoria della rimozione del veicolo.
5. Chiunque viola la disposizione del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e deve provvedere all'esecuzione delle opere previste.

Art. 28 - Uso di macchine da giardino - Attrezzature per piccole manutenzioni

1. L'utilizzo di macchine, attrezzi ed utensili per piccole manutenzioni comprese quelle del verde, non assimilabili ai cantieri, è consentito nei giorni feriali e festivi, dalle 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, nei periodi di applicazione dell'orario legale e dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 nei restanti.
2. I lavori debbono avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico, con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 ed alla sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 29 – Impianti di climatizzazione e condizionamento aria

1. Gli impianti di climatizzazione e condizionamento aria installati all'esterno di edifici devono essere schermati od orientati in modo tale da limitare la diffusione della rumorosità.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 ed alla sanzione accessoria dell'obbligo della rimessa in ripristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni, delle attività e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

TITOLO VI

DEL COMMERCIO E DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 30 - Commercio su aree pubbliche

1. Nel territorio Comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:
 - a. i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche – tipologia A) e B);
 - b. i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto in prevalenza dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende ai sensi del D. Lgs. 18. 5. 2001, n. 228 previa comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.
2. L'attività di vendita itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli, può essere esercitata, in qualunque area pubblica, comprese quelle di proprietà privata gravata da servitù di pubblico passeggiò ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico, purché non espressamente interdetta, con mezzi motorizzati o altro.
3. Per lo svolgimento dell'attività di vendita in forma itinerante si dispone quanto segue:
 - a. è consentito all'operatore di sostare nello stesso luogo, per il tempo strettamente necessario a servire il cliente e comunque per non oltre 60 minuti. Dopodiché l'operatore è legittimato a sostare sul posto solo in presenza di acquirenti e per il tempo strettamente necessario ad effettuare loro il servizio. Successivamente dovrà essere effettuato uno spostamento in un punto che disti almeno 500 metri dal punto precedente;
 - b. laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale, è vietato posizionare i veicoli ed esercitare l'attività, anche solo per il tempo necessario a servire il cliente;

- c. è vietata la vendita effettuata con merce esposta sui banchi;
 - d. è vietato posizionare la merce a contatto con il terreno;
 - e. per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi sotto elencati, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 500 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole e luoghi di culto, fiere, sagre e mercati, salvo espressa deroga del Comune;
 - f. sono interdette al commercio itinerante, le aree di distribuzione di carburante e le aree in loro prossimità sino a 5 metri prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione;
4. L'attività di vendita in forma itinerante o su posteggio da parte dei commercianti e dei produttori agricoli è soggetta ai seguenti obblighi di esercizio:
- a. esibire la concessione di suolo pubblico in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza;
 - b. non lasciare incustodito il posteggio;
 - c. non attirare la clientela ad alta voce e non fare uso di mezzi sonori od altri sistemi analoghi di richiamo della clientela;
 - d. fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo;
 - e. tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere e smaltire correttamente eventuali immondizie e rifiuti.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 ed alla sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 31 - Attività di somministrazione di bevande

1. Salvo quanto previsto dalle normative vigenti è fatto divieto negli esercizi pubblici e nei locali di intrattenimento e spettacolo, ed in tutti quei luoghi ove avvenga a qualsiasi titolo la somministrazione

- di bevande, di somministrare bevande alcoliche, e non, di qualsiasi specie a prezzi differenziati a seconda dell'ora o del giorno (esempio happy hour) qualora, per l'elevato numero di clienti, si arrechi disturbo.
2. È fatto obbligo ai gestori dei pubblici esercizi di mantenere in buono stato d'uso, manutenzione e pulizia i servizi igienici a disposizione della clientela e consentirne altresì l'utilizzazione.
 3. Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 480,00 ed alla sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 32 - Vendita e consumo di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro

1. Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo nelle ore notturne (dalle ore 22.00 alle 6.00 del giorno successivo) è vietata la vendita per asporto di alimenti e bevande poste in contenitori di vetro da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli esercizi artigianali e commerciali, compreso il commercio su aree pubbliche ed i distributori automatici di bevande.
2. È altresì vietato l'abbandono per strada di bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni, cocci e simili. I gestori dei locali di cui al comma 1 sono tenuti, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenziali, a collocare appositi contenitori di rifiuti.
3. È vietato nei parchi ed aree verdi, dalle ore 20.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ad esclusione di quello effettuato presso i plateatici concessi agli esercizi di somministrazione ed agli artigiani ivi esistenti, negli orari di svolgimento dell'attività.

4. Ai fini della tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica è fatto divieto a chiunque di introdurre o detenere bottiglie o altri contenitori di vetro all'interno dei parchi e delle aree verdi.
5. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 ed alla sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività.
6. Chiunque viola la disposizione del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 ed alla sanzione accessoria dell'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 33 - Definizione di valore esiguo ai fini del commercio di cose usate

1. Ai sensi dell'art. 247 del Regolamento di esecuzione del T.u.l.p.s, (RD 635/1940), si individua il valore esiguo nel valore massimo di € 250,00.

Art. 34 - Insediamento di sexy shops

1. I sexy shop e gli altri esercizi, compresi i distributori automatici, che pongono in vendita materiale a contenuto pornografico, non possono insediarsi ad una distanza inferiore a mt. 300 da luoghi di culto, ospedali, cimiteri, scuole ed insediamenti destinati all'educazione e svago di bambini e ragazzi. La distanza è calcolata fra i due punti più prossimi appartenenti alle distinte unità immobiliari.
2. Tutti i sexy shop o gli altri esercizi, ivi compresi i distributori automatici, che vendono prodotti pornografici, sono tenuti a non esporre detti prodotti in luogo pubblico o visibile dall'esterno.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 ed alla sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività.

TITOLO VII

ALTRE ATTIVITÀ E MESTIERI

Art. 35 - Accattonaggio e questua

1. Salvo quanto previsto dal Codice Penale, l'accattonaggio e/o la questua sono vietati alle intersezioni stradali e ovunque si arrechi disturbo o intralcio alla circolazione, nei pressi dei cimiteri, dei luoghi di culto, degli ospedali e delle case di riposo, degli istituti scolastici, nei parcheggi pubblici o spazi a tale uso equiparati, all'interno dei mercati, delle fiere e delle manifestazioni in genere, davanti agli ingressi degli esercizi pubblici e commerciali, nei parchi e nelle aree verdi.
2. L'accattonaggio e/o la questua non devono intralciare comunque l'accesso alle abitazioni e non devono causare disturbo ai passanti.
3. Sono vietati l'accattonaggio e/o la questua effettuati con lo sfruttamento di animali.
4. È comunque vietato, in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico, l'accattonaggio e/o la questua e la raccolta firme moleste, intendendosi come tale la richiesta fatta con modalità minacciose od ostinate ed insistenti od irritanti.
5. È altresì vietato, in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico, l'accattonaggio e/o la questua eseguiti con modalità che ostentino o simulino piaghe, mutilazioni, disabilità od adoperando mezzi fraudolenti per suscitare l'altrui pietà o che possano offendere la pubblica decenza.
6. È vietato avvicinarsi ai veicoli in circolazione sulle strade pubbliche o ad uso pubblico al fine di offrire servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti del veicolo.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00, alla sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività ed alla misura della confisca del denaro, che costituisca

il prodotto della violazione, previo sequestro cautelare, ex art. 13 della L. 689/81.

Art. 36 - Raccolta fondi

1. Le raccolte di fondi sono vietate su suolo pubblico tranne nel caso siano effettuate da enti del terzo settore.

Le stesse potranno essere effettuate previa autorizzazione di occupazione di spazi ed aree pubbliche richiesta nei tempi e nei modi previsti.

I richiedenti, tramite il loro presidente o responsabile, comunicano per iscritto alla Polizia Locale, almeno 48 ore prima della raccolta, i nominativi delle persone preposte alla raccolta fondi; nella comunicazione devono essere indicati la sede legale dell'organizzazione, i dati anagrafici del presidente o responsabile, la motivazione relativa alla raccolta fondi.

2. Chi effettua la raccolta di fondi deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'organizzazione, nonché di copia conforme all'originale del decreto di riconoscimento dell'organizzazione o documento equipollente.
3. Sono in ogni caso vietate le raccolte di fondi in prossimità di scuole o luoghi di cura.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 ed alla sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 37 - Raccolta di indumenti, stracci, carta ed altro da parte di associazioni o enti benefici

1. La raccolta di materiali (indumenti, stracci, carta e simili) effettuata a scopo benefico ed umanitario su aree pubbliche può essere svolta esclusivamente da enti del terzo settore.

2. Qualora la raccolta sia affidata dalle suddette organizzazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega in originale, firmata dal responsabile dell'organizzazione promotrice.
3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'organizzazione, nonché di copia conforme all'originale del decreto di riconoscimento dell'organizzazione o documento equipollente.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 ed alla sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 38 - Suonatori ambulanti e girovaghi

1. I suonatori ambulanti, gli esercenti di mestieri girovaghi o di qualsiasi altra attività itinerante che comporti emissioni rumorose, non possono stazionare nei pressi degli uffici pubblici, scuole, caserme, luoghi di culto, ospedali ed in altri luoghi dove possano recare disturbo a chi lavora, studia o necessita comunque di condizioni di quiete, ovvero nelle intersezioni stradali e in tutte le situazioni in cui possano arrecare disturbo o intralcio alla viabilità.
2. Gli stessi non possono soffermarsi nello stesso posto per più di 60 minuti o sostare, successivamente, a meno di 200 metri dal luogo della sosta precedente; non possono, altresì, utilizzare impianti per l'amplificazione del suono e/o della voce qualora arrechino disturbo o in modo da arrecare disturbo.
3. I suonatori ambulanti e gli esercenti di mestieri girovaghi o qualsiasi altra attività itinerante che comporti emissioni rumorose possono esercitare la propria attività, previo nulla osta rilasciato dall'ufficio comunale competente in cui potranno essere indicate ulteriori prescrizioni.
4. Le attività di cui sopra possono essere svolte nei seguenti orari: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 ed alla sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 39 - Attività di propaganda a fini commerciali, volantinaggio e distribuzione di oggetti

1. L'esibizione di cataloghi, la cessione gratuita di campioni omaggio e qualsiasi altra forma di propaganda commerciale da effettuarsi nel raggio di 300 mt. da scuole, luoghi di cura o di culto e cimiteri, è soggetta a preventiva comunicazione alla Polizia Locale da presentarsi almeno 48 ore prima dell'evento.
2. Nella comunicazione, a firma del responsabile dell'iniziativa, devono essere riportati: gli eventuali nominativi di incaricati alla propaganda commerciale e distribuzione di oggetti, la denominazione o dati anagrafici e l'indirizzo della sede legale o residenza del soggetto che intende svolgere l'iniziativa, un recapito telefonico per comunicazioni urgenti e l'indicazione della località ove si intende svolgere l'iniziativa.
3. I soggetti incaricati alle operazioni di cui ai commi precedenti devono avere un tesserino di riconoscimento che deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni sopra citate.
4. Fatte salve le norme di legge e regolamentari sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, è vietato lanciare, o lasciar cadere sul suolo pubblico opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari, è vietato distribuire volantini o altro materiale con l'apposizione ai tergicristalli dei veicoli in sosta eccetto le comunicazioni di carattere istituzionale.

È consentito distribuire nelle apposite cassette pubblicitarie o depositare per libera acquisizione qualsiasi oggetto, giornale e volantino, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione pedonale. La distribuzione di opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari è vietata qualora avvenga sulla carreggiata stradale.

Il volantinaggio, dove consentito, deve essere effettuato senza causare disturbo o molestia.

5. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 ed alla sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività.
6. Chiunque viola la disposizione del comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 ed alle sanzioni accessorie dell'obbligo della cessazione dell'attività e del ripristino dello stato dei luoghi.

TITOLO VIII

CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI O ADDOMESTICATI

Art. 40 - Custodia e tutela degli animali

1. Fatto salvo quanto stabilito dal Codice Penale e Civile, nonché dalle norme statali, regionali e locali in materia di conduzione, gestione e tutela degli animali, i proprietari o i possessori degli stessi devono garantire le condizioni igienico sanitarie e di decoro del luogo in cui vivono gli animali e vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo, danno, rischio per l'incolumità delle persone, o problemi igienico sanitari al vicinato.
2. Gli alimenti per gli animali devono essere conservati e distribuiti in modo tale da evitare il richiamo di animali indesiderati (topi, ratti, insetti, ecc.).
3. Gli animali, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non aggredire fisicamente i passanti, sulla pubblica via, o su proprietà privata ad uso pubblico, impedendo loro, ad esempio, di sporgersi oltre la recinzione, siepe ecc.
4. È vietato:
 - a. tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene ed al decoro;
 - b. consentire che gli animali, con feci sporchino i portici, i marciapiedi, le strade, gli spazi dei pubblici giardini o altri spazi pubblici in uso alla collettività; nel caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari degli animali, o chi li abbia in custodia, deve provvedere all'immediata pulizia del suolo;
 - c. tosare, ferrare, strigliare o lavare animali nelle aree pubbliche, ad uso pubblico o private ad uso pubblico;
 - d. lasciare vagare gli animali su aree pubbliche, ad uso pubblico o private ad uso pubblico;
 - e. esercitare l'apicoltura nel centro abitato;

- f. condurre a pascolare bestiame di qualunque genere lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade;
 - g. liberare, al fine di abbandonare, animali di qualsiasi specie.
5. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 lettera a, c, d, e, f, g del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 ed alla sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività.
 6. Chiunque viola la disposizione del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 ed alle sanzioni accessorie dell'obbligo della cessazione dell'attività e del ripristino dello stato dei luoghi.
 7. Chiunque viola le disposizioni del comma 4 lettera b è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 ed alla sanzione accessoria dell'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 41 - Circolazione dei cani

1. Durante la conduzione dei cani nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree apposite individuate dal Comune, i conduttori dovranno:
 - a. utilizzare il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50;
 - b. portare al seguito una museruola rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone e/o animali e/o a richiesta dell'autorità di vigilanza;
 - c. provvedere, nel caso in cui detti animali lascino deiezioni, ivi compresa l'orina, all'immediata asportazione delle stesse ed alla completa pulizia.
2. I proprietari dovranno fare in modo che i propri cani abbiano un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vivono e, quando ne ricorra l'evenienza, dovranno affidarli esclusivamente a persone in grado di gestirli correttamente.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai cani in dotazione alle Forze di Polizia, alle Forze Armate, alla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Locale, nonché ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
4. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 ed alle sanzioni accessorie della cessazione dell'attività per i punti a) e b) e dell'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi per quanto riguarda il punto c).
5. Chiunque viola la disposizione del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 ed alla sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 42 – Norme di comportamento e di utilizzo delle “aree sgambamento animali”

1. A chiunque accompagni i cani nelle aree di sgambamento appositamente individuate dal Comune, viene consentita la circolazione dei cani senza guinzaglio.
2. Chiunque accompagni i cani in dette aree di sgambamento, deve:
 - a. rimuovere immediatamente le deiezioni solide e confluirlle negli appositi portarifiuti;
 - b. chiudere sempre il cancello di ingresso;
 - c. aver compiuto 14 anni e comunque essere in grado di gestire correttamente l'animale;
 - d. non lasciare incustodito il cane;
 - e. non introdurre cani che hanno meno di 3 mesi di vita, cani che abbiano avuto episodi di aggressività, cani malati o in carenza di salute, cani femmina durante il periodo fertile;
 - f. non lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto compreso mozziconi di sigarette;
 - g. non utilizzare l'area durante le operazioni di sfalcio d'erba;
 - h. munire di museruola i cani particolarmente aggressivi;

- i. non danneggiare o far danneggiare ai cani alberi o cespugli.
- 3. Il proprietario del cane e/o la persona alla quale lo stesso è affidato ne risponde ai sensi delle normative vigenti in materia.
La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 150,00 €.

Art. 43 - Animali in gabbia e volatili

- 1. Il governo e la pulizia delle gabbie di animali e volatili devono essere effettuati in modo che mangimi ed escrementi non si riversino sui balconi o davanzali sottostanti o sul suolo pubblico.
- 2. È fatto obbligo ai proprietari degli immobili ove stazionano abitualmente i colombi, di installare dispositivi idonei ad impedire lo stazionamento e/o la nidificazione dei volatili all'interno ed all'esterno degli immobili stessi.
- 3. È fatto obbligo ai titolari degli insediamenti produttivi che lavorano materiali quali vinacce, cereali e similari, il cui stoccaggio o movimentazione all'esterno può fungere da richiamo per un elevato numero di volatili, di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che ciò si verifichi.
- 4. Chiunque viola la disposizione del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 ed alla sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività.
- 5. Chiunque viola le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 44 - Ingresso degli animali negli esercizi pubblici, commerciali, locali ed uffici aperti al pubblico e su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti sul territorio

1. Negli esercizi pubblici e negli esercizi commerciali è consentito il libero accesso di cani e gatti; è consentito altresì l'accesso ad altri animali domestici da affezione ad esclusione di quelli esotici e quelli di grossa taglia. Devono essere osservate le modalità di cui all'articolo 41 del presente Regolamento. Il titolare dell'esercizio pubblico o commerciale può limitare l'accesso degli animali sulla base di concrete esigenze di tutela igienico-sanitaria sussistenti, previa esposizione all'esterno del locale di idoneo avviso.
2. È consentito, secondo le modalità di cui agli articoli 41 del presente Regolamento, il libero accesso di animali domestici nei locali ed uffici aperti al pubblico e su tutti i mezzi di trasporto pubblici operanti nel territorio Comunale.
3. È vietato l'accesso degli animali nei luoghi di preparazione, trattazione o conservazione degli alimenti, così come disposto dal Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo all'allegato II, capitolo IX “Requisiti applicabili ai prodotti alimentari”, punto 4. Sono da intendersi ricompresi nel divieto i locali di somministrazione all'interno dei quali si svolgano le attività di preparazione- trattazione o conservazione sopra indicate e siano presenti rischi di contaminazione. È vietato l'accesso degli animali nei luoghi sensibili (ospedali, asili, scuole), tranne nei casi autorizzati da personale addetto e competente, anche per consentire lo svolgimento di interventi assistiti con gli animali (per esempio pet therapy).
4. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 ed alla sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività.

TITOLO IX

ATTIVITÀ AGRICOLE E TENUTA GIARDINI

Art. 45 - Concimazioni e diserbanti e uso di prodotti fitosanitari

1. L'utilizzo di concimi chimici ed organici e di prodotti fitosanitari (erbicidi, insetticidi, fungicidi, acaricidi), sia in ambito urbano che extraurbano, è subordinato al rispetto della vigente normativa, anche di natura tecnica, nazionale, regionale e locale in materia, ivi comprese le linee guida/d'indirizzo di natura cogente emanate dagli enti competenti, oltre che all'ottenimento degli eventuali titoli abilitativi ivi contemplati.
2. All'interno del centro abitato, in particolare, la concimazione con sostanze che esalino odori sgradevoli negli orti o nei giardini è consentita a condizione che le stesse vengano interrate immediatamente, mentre ne è sempre vietato l'accumulo; è fatto salvo l'utilizzo di idonee compostiere, gestite secondo le disposizioni specifiche contenute nei vigenti regolamenti in materia di rifiuti.
Fuori dal centro abitato l'interramento deve essere effettuato entro le 24 ore successive allo spandimento.
3. L'impiego di sostanze ad azione erbicida, insetticida, fungicida ed acaricida deve avvenire secondo le modalità previste dal vigente Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e delle vigenti Linee d'indirizzo regionali (LIR) che ne definiscono l'uso nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.
In particolare:
 - a. in area urbana il controllo della vegetazione infestante deve avvenire prioritariamente mediante l'uso di tecniche alternative all'impiego di prodotti chimici, ricorrendo a mezzi meccanici (estirpazione o sfalcio periodico della flora infestante) e/o fisici (piro diserbo, utilizzo di acqua calda, vapore, schiume calde, purché prive di sostanze tossiche e nocive, eccetera);

- b. nelle aree cortilive di pertinenza degli istituti scolastici di ogni ordine, grado e dei centri diurni per l'infanzia, nelle aree gioco dei parchi destinati ai bambini, nelle aree cortilive di pertinenza degli ospedali, case di cura e assimilabili, è vietata in ogni caso la limitazione della vegetazione infestante con utilizzo di mezzi chimici.

Nelle altre aree urbane (città e frazioni) l'utilizzo di mezzi chimici è consentito esclusivamente alle condizioni previste dal PAN, dalle LIR e dai protocolli tecnici definiti dal Servizio Fitosanitario regionale, con specifico riferimento alla necessità di utilizzarli in un approccio integrato con mezzi non chimici, nell'ambito di una programmazione pluriennale degli interventi, in aree delimitabili e caratterizzate da presenza saltuaria di persone e in conformità ai protocolli tecnici definiti dal Servizio Fitosanitario regionale;

- c. in tutto il territorio è altresì vietato l'utilizzo di mezzi chimici o appiccare fuochi per eliminare la vegetazione erbacea, arborea ed arbustiva presente lungo le rive dei corsi d'acqua, dei canali irrigui e dei fossi di scolo, lungo e scarpate, i margini delle infrastrutture stradali e ferroviarie, i confini poderali; è fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di abbruciamento dei residui vegetali di origine agricola o forestale;
- d. in ambiente urbano il controllo degli organismi nocivi alle piante (insetti, funghi e acari), deve essere effettuata prioritariamente ricorrendo a mezzi alternativi ai prodotti fitosanitari, attenendosi, in ogni caso, alle misure di cautela e agli obblighi previsti dal PAN, dalle LIR e dai protocolli tecnici definiti dal Servizio Fitosanitario regionale, con particolare riferimento a quanto previsto per i trattamenti effettuati nelle aree di proprietà pubblica, o privata ad uso pubblico o collettivo, frequentate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili, come definite ed elencate nel PAN e nelle LIR; è fatta salva la possibilità, per l'amministrazione locale, di individuare altre aree da

- tutelare con provvedimenti anche di natura specifica, adottati in base a valutazioni del rischio sanitario a cui è esposta la popolazione residente;
- e. gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione, o potenzialmente esposte ai prodotti fitosanitari, dovranno attenersi alle misure di cautela e agli obblighi previsti dal PAN, dalle LIR e dai protocolli tecnici definiti dal Servizio Fitosanitario regionale, con specifico riferimento agli obblighi di segnalazione preventiva alla popolazione, ai sistemi di contenimento della deriva e alle distanze di sicurezza previste per le zone adiacenti alle aree frequentate da gruppi vulnerabili, come definite ed elencate nel PAN e nelle LIR; è fatta salva la possibilità, per l'amministrazione locale, di individuare altre aree da tutelare con provvedimenti anche di natura specifica, adottati in base a valutazioni del rischio sanitario a cui è esposta la popolazione residente.
 4. Qualora motivatamente prescritto dall'autorità competente in riferimento a specifiche situazioni da tutelare o conformare, anche in relazione alle autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso rilasciati, i titolari delle attività di cui al presente comma dovranno adempiere alle disposizioni di natura tecnica e/o gestionale impartite dall'autorità, producendo la documentazione richiesta a riprova degli interventi eseguiti e/o azioni intraprese. La mancata presentazione della documentazione suddetta equivale alla mancata attuazione degli interventi prescritti.
 5. Chiunque viola le disposizioni dei commi 2, 3, 3a, 3b, 3c, 3d e 3e del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 ed alla sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività.
 6. Chiunque viola la disposizione del comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 46 - Pulizia fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento dei terreni devono mantenere in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza le condotte sottostanti tutti i passi privati, i fossati, i canali di scolo e di irrigazione, anche privati, adiacenti le strade statali, regionali, provinciali, comunali e vicinali, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità nelle strade e/o il normale deflusso delle acque.
2. Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 ed alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

TITOLO X

SANZIONI

Art. 47 - Sanzioni amministrative pecuniarie principali

1. L'applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli articoli del presente Regolamento, è stabilita in base alle leggi vigenti in materia.
2. Gli importi delle sanzioni sono determinati tra un limite minimo ed un limite massimo edittale, sulla base di quanto prescritto nella normativa vigente in materia.
3. Competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 Legge 689/81 è il Sindaco del Comune di Cavezzo.
4. I proventi spettano al Comune di Cavezzo.

Art. 48 - Sanzioni amministrative accessorie e procedura di applicazione

1. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie previste nel presente Regolamento si distinguono in:
 - obbligo di compiere una determinata attività (rimessa in pristino dello stato dei luoghi);
 - obbligo di sospendere o cessare una determinata attività;
 - confisca.
2. Qualora le norme del presente Regolamento prevedano che ad una sanzione amministrativa pecunaria consegua una sanzione accessoria non pecunaria, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione o nel provvedimento di notificazione di questo.
3. L'applicazione delle sanzioni accessorie avviene con le modalità stabilite dalla legge vigente.
4. Il ricorso all'autorità comunale competente contro la sanzione amministrativa pecunaria si estende alla sanzione accessoria.

5. Gli obblighi imposti dalle sanzioni accessorie, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, diversamente entro un termine di 10 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. L'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore, è incaricato della vigilanza sulla loro esecuzione.
6. Quando il trasgressore o l'obbligato in solido, non provvedono in applicazione e nei termini di cui al comma 5, l'ufficio o il comando cui appartiene l'agente accertatore, trasmette senza indugio all'autorità competente il verbale di contestazione/notificazione per l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione che disponga l'esecuzione della sanzione accessoria a cura del trasgressore od obbligato in solido, ed il pagamento delle spese. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo.
7. Quando il trasgressore o l'obbligato in solido non eseguano quanto prescritto dall'ordinanza d'ingiunzione di cui al comma 6 del presente articolo, il Comando da cui dipende l'agente accertatore provvede alla denuncia del trasgressore e/o dell'obbligato in solido per il reato di cui all'art. 650 del C.P. e, previa notifica al trasgressore e/o obbligato, provvede, con i suoi agenti od organi all'esecuzione coattiva dell'obbligo. Le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore e/o obbligato in solido ed al riguardo provvede il Sindaco con ordinanza ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.

Art. 49 - Sequestro cautelare e sanzione accessoria della confisca amministrativa - Custodia delle cose -

1. In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 13, 19 e 20 della L. 689/81, gli Ufficiali ed Agenti, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e possono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano ad una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

2. Le cose sequestrate sono custodite presso i luoghi e con le modalità indicate nel verbale di sequestro.
3. Il verbale di sequestro deve essere trasmesso sollecitamente all'autorità competente che dispone con ordinanza/ingiunzione la confisca, la restituzione o la distruzione delle cose sequestrate.
4. Quando siano trascorsi i termini previsti dagli artt. 18, 19 e 20, della L. 689/81, le cose oggetto della confisca possono essere vendute o distrutte o devolute in beneficenza. Il provvedimento deve essere motivato. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia delle stesse.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 50 – Norma finale

1. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico con conseguente implicita abrogazione delle disposizioni regolamentari interessate.

Art. 51 - Entrata in Vigore

Il presente Regolamento entra in vigore in data 28 Novembre 2020

ALLEGATO “A”

ALL’ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 3 dell’art. 9 del D.L. 14/2017, (convertito con L. n. 48/2017), si individuano le aree urbane alle quali si applicano le disposizioni le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo stesso e dell’articolo 5 del presente Regolamento.

- Tutto il territorio del **Comune di Cavezzo** comprese le frazioni.

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 89
del 29/10/2020*